

*Sentenza n. 424 del 2005 (Discipline bio-naturali)*

La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) poiché interviene in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato.

Con la legge in questione, emanata nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta, la Regione Piemonte aveva inteso procedere ad una sistemazione delle discipline bio-naturali, definite come le «pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona», mediante «l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano» (art. 2, comma 1), demandandone, comunque, l'identificazione alla Giunta regionale (art. 2, comma 3) e prevedendo l'istituzione del registro per gli operatori delle discipline bio-naturali (art. 1). L'Avvocatura erariale, però, ne aveva denunciato l'illegittimità per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte accoglie la censura governativa, ritenendo che la legge in esame sia da ricondurre alla materia di legislazione concorrente “professioni” - di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. - e da esaminare, pertanto, alla luce della giurisprudenza ormai copiosa a riguardo. (Si ricordano, in particolare, le sentenze n. 319, n. 355 e n. 405 del 2005, alle cui note si rinvia).

Con riferimento alla fattispecie in esame, è sufficiente ribadire che spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore. La potestà legislativa delle Regioni in materia di “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato.

Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Di conseguenza, le norme impugnate sono costituzionalmente illegittime perché violano tale parametro.

Dott. ssa Paola Garro